

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 36-7297

L.r. 5/2012. L.r. 5/2018. Fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni da fauna selvatica a produzioni agricole. Approvazione criteri, ai sensi della DGR 115 - 6742 del 3 agosto 2007, per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i. all'articolo 26 prevede la costituzione da parte delle regioni di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e dall'attività venatoria;

con legge regionale 4 maggio 2012 n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012" all'articolo 40 è abrogata la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e viene stabilito che le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale siano iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria specificate e tra le quali è compreso il "fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992";

con legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" all'articolo 30, comma 2, è stato, tra l'altro, stabilito che: *"alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, come di seguito specificate, [...] si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020: [...] b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;*

l'articolo 28 della suddetta legge regionale, al comma 7 stabilisce che conservano validità ed efficacia *"purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992"*.

Richiamato che:

con D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 ("L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile") a parziale modifica della D.G.R. n. 114 - 6741 del 03 agosto 2007 è stato stabilito che "il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *conditio sine qua non* per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo";

con D.G.R. n. 39 - 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al

regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 "Artt. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni", in particolare:

- ha rimodulato il criterio di riparto, modificando quanto disposto con D.G.R. n. 49 - 586 del 25 luglio 2005;
- ha previsto a favore degli ATC/CA un contributo integrativo, "un tantum", fino al raggiungimento di almeno il 90% del danno complessivamente accertato in ciascun di essi, fino al 2006, da liquidarsi a seguito di loro comunicazione circa l'avvenuta erogazione dei danni pregressi accertati e liquidati.

Dato atto che il criterio sotteso al suddetto contributo integrativo "una tantum" è stato applicato dal 2007 per il risarcimento dei danni in agricoltura da fauna selvatica accertati e rendicontati dagli ATC/CA.

Ritenuto che sia opportuno prevedere di continuare ad applicare tale criterio fino al 31 dicembre 2018, stabilendo che il contributo a favore degli ATC/CA per il risarcimento dei danni in agricoltura da fauna selvatica rendicontati nei diversi anni, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% del danno annuale complessivamente rendicontato.

Dato atto che la copertura finanziaria per la liquidazione del contributo regionale relativo ai danni subiti fino al 31 dicembre 2018 a favore degli ATC/CA che alla data di approvazione del presente provvedimento hanno ottemperato, come da documentazione agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, a quanto disposto dalla normativa regionale vigente relativa al risarcimento danni, è assicurata:

- per euro 1.000.000,00 dall'impegno n. 4752/2016 assunto con D.D. n. 751 del 9 settembre 2016 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 203 del 6 marzo 2017 e D.D. n. 382 del 8 maggio 2017 residuano euro 147.641,44)
- per euro 750.000,00 dall'impegno n. 4988/2017 assunto con D.D. n. 1016 del 17 ottobre 2017 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 1137 del 13 novembre 2017 residuano euro 66.422,85)
- per euro 500.000,00 dall'impegno n. 299/2018 assunto con d.d. n. 475 del 25 maggio 2017
- per euro 500.000,00 dall'impegno n. 1814/2018 e per euro 1.000.000 dall'impegno n. 500/2019 assunti con D.D. n. 1328 del 19 dicembre 2017.

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, nonché alla liquidazione del contributo regionale per gli altri ATC/CA, previo idoneo provvedimento di impegno di spesa.

Ritenuto, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei nuovi criteri che disciplineranno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, a partire da quelli subiti nel 2019.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria per una spesa stimata per un massimo di euro 1.900.000,00 è assicurata per euro 1.000.000,00 dall'impegno n. 4752/2016 assunto con D.D. n. 751 del 9 settembre 2016 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 203 del 6 marzo 2017 e D.D. n. 382 del 8 maggio 2017 residuano euro 147.641,44), per euro 750.000,00 dall'impegno n. 4988/2017 assunto con D.D. n. 1016 del 17 ottobre 2017 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 1137 del 13 novembre 2018 residuano euro 66.422,85), per euro 500.000,00 dall'impegno n. 299/2018 assunto con d.d. n. 475 del 25 maggio 2017, per euro 500.000,00 dall'impegno n. 1814/2018 e per euro 1.000.000 dall'impegno n. 500/2019 assunti con D.D. n. 1328 del 19 dicembre 2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Vista la D.G.R. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 al fine del visto preventivo di regolarità contabile.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi
d e l i b e r a

- di stabilire che, in continuità con quanto applicato in attuazione alla D.G.R. 115 - 6742 del 3 agosto 2007, il contributo a favore degli ATC/CA per il risarcimento dei danni in agricoltura da fauna selvatica subiti fino al 31 dicembre 2018, sia riconosciuto fino al raggiungimento di almeno il 90% del danno complessivamente rendicontato;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria per una spesa stimata per un massimo di euro 1.900.000,00 è assicurata per euro 1.000.000,00 dall'impegno n. 4752/2016 assunto con D.D. n. 751 del 9 settembre 2016 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 203 del 6 marzo 2017 e D.D. n. 382 del 8 maggio 2017 residuano euro 147.641,44), per euro 750.000,00 dall'impegno n. 4988/2017 assunto con D.D. n. 1016 del 17 ottobre 2017 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 1137 del 13 novembre 2018 residuano euro 66.422,85), per euro 500.000,00 dall'impegno n. 299/2018 assunto con d.d. n. 475 del 25 maggio 2017, per euro 500.000,00 dall'impegno n. 1814/2018 e per euro 1.000.000 dall'impegno n. 500/2019 assunti con D.D. n. 1328 del 19 dicembre 2017;
- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei nuovi criteri che disciplineranno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992, il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, a partire da quelli subiti nel 2019.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)